

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO                      PRESIDENTE REL.

DR. GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI              GIUDICE

DR.SSA MANUELA ELBURGO                        GIUDICE

Nel proc. N. 1/2022 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161, comma VI, l.f. depositato da ISI.LOG Società Cooperativa in data 21.1.2022;

visto il decreto in data 3.2.2022 di concessione del termine di 60 giorni, decorrente dal deposito della domanda, per il deposito della proposta e del piano concordatari, di nomina del Commissario Giudiziale dr. Alberto Mazza, con attribuzione di un fondo spese di € 10.000,00, oltre accessori e che ha stabilito gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma VIII, l.f.;

richiamati i precedenti provvedimenti in data 4.3.2022 e 14.3.2022 di fissazione dell'udienza ex art. 162, commi 2 e 3, l.f., nonché la nota del Commissario Giudiziale in data 3.3.2022;

osservato che la società non ha ottemperato agli obblighi informativi imposti, come già rilevato nei precedenti provvedimenti sopra richiamati e nella nota del Commissario Giudiziale;

osservato infatti che nulla Isi.Log Soc. Cooperativa ha innanzitutto dedotto in merito " *alle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento*" e " *sui contratti in corso*", nonostante la scadenza del termine originariamente previsto del 28.2.2022, e di quello successivo del 10.3.2022 fissato con il decreto del 4.3.2022;

rilevato inoltre che in relazione alla situazione patrimoniale aggiornata al 21.2.2022, depositata il 22.2.2022, la società non ha fornito la documentazione contabile necessaria alla comprensione e lettura della stessa, così come richiesto nel decreto del 4.3.2022 (schede contabili del conto fatture da ricevere, del conto fatture da emettere, del conto crediti diversi verso terzi, del conto fornitori c/anticipi); in relazione al prospetto relativo ai flussi mensili di cassa concretamente realizzati non ha dato spiegazione del mancato incasso di € 28.000,00 dal gruppo Bettin, così come il prospetto previsionale dei flussi di cassa

al 21.3.2022 omette, senza alcuna giustificazione, di tener conto dei versamenti erariali e previdenziali dovuti entro il 16.3.2022;

osservato inoltre che la società non ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti in relazione per esempio alla pretesa e prospettata *"compensazione"* del credito per cd. *"bonus Renzi"* con i debiti previdenziali necessaria, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, all'ottenimento del Durc e quindi alla continuità aziendale;

rilevato inoltre che la società non ha provveduto al versamento del fondo spese di € 10.000,00 disposto a favore del Commissario, neppure peraltro indicato tra i versamenti da effettuare nel prospetto previsionale depositato, né ha relazionato *"sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano"*;

considerato del resto che all'udienza del 17.3.2022 la società ha dato atto di non aver ancora provveduto alla nomina dell'attestatore, nonostante la ormai prossima scadenza del termine concesso ex art. 161, comma VI, l.f.;

ritenuto che la richiesta di concessione di termine per produrre *"la documentazione necessaria per la prosecuzione della procedura"* avanzata dalla società sempre alla predetta udienza del 17.3.2022 non può essere accolta tenuto conto da un lato della totale omissione di alcuni degli obblighi informativi e dall'altro che nel termine fissato nulla è stato prodotto della documentazione contabile, necessariamente in possesso della ricorrente;

ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f.;

ritenuto di provvedere separatamente sulla richiesta di dichiarazione di fallimento formulata dal P.M. all'udienza del 17.3.2022;

P.Q.M.

Visti gli artt. 161, commi VI e VIII, e 162, commi 2 e 3, L.F.

Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 161, comma VI, proposto da ISI.LOG Società Cooperativa

Padova, 18.3.2022

Il Presidente

Caterina Santinello